



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

**VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente";

**VISTA** l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali;

**CONSIDERATA** la nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto";

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 353 del 15 giugno 2022 con il quale sono state individuate le istituzioni scolastiche a supporto delle attività di valutazione delle istanze di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per le specifiche classi di concorso;

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 408 del 3 agosto 2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Lodi di cui alla citata Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, valide per il biennio 2022-2024;



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e  
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 444 del 9 settembre 2022 con il quale le graduatorie provinciali per le supplenze biennio 2022-2024 sono state ripubblicate;

**VISTE** le proposte d'esclusione ricevute delle Istituzioni Scolastiche che hanno operato le verifiche previste dall'articolo 8 dell'O.M. 112/2022;

**VISTO** in particolare l'articolo 7 comma 8 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, ai sensi del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e comma 9 "fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";

**VISTA** la nota AOODGPER n. 43440 del 19 luglio 2023, avente ad oggetto "Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";

**DECRETA**

per quanto espresso in premessa, i seguenti aspiranti sono esclusi dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Lodi e dalle relative Graduatorie d'Istituto (GI), valide per l'anno scolastico 2023-2024, per mancanza del titolo di accesso previsto dall'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022.

<b>Nominativo</b>	<b>Classe di concorso</b>	<b>Fascia</b>	<b>Motivazione</b>
PERSICO MOLLICA LUIGI	PPPP	I	Mancanza titolo di accesso
MURANO DANIELA	PPPP	I	Mancanza titolo di accesso
ORSINI CHIARA	PPPP	I	Mancanza titolo di accesso

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII  
Marco FASSINO

Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino/av